COPIA

COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 76/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLICIFATA, RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **dieci e trenta** nella Sala riservata per le riunioni.
Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.
Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
ALFONSO Valerio Eugenio	Assessore – Vicesindaco	SI'	
COMPARETI Mario	Assessore	SI'	
POGGI Carla Rosa	Assessore	SI'	
REGOLI Francesca	Assessore	SI'	
		5	=

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Valerii Stefano.
Riconosciuta legale l'adunanza il Signor MASSA Carlo – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLICIFATA, RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, autorizzando nel contempo l'esercizio provvisorio ex art. 169 del TUEL;
- il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone che i "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre , riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale...I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno....in presenza di motivate esigenze*"
- il comma 3 del suddetto articolo stabilisce che "*il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale*";
- il Bilancio di previsione deve essere redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- l'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.i.. dettaglia il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e in particolare (punto 4.2) definisce come strumenti di programmazione degli enti locali:
  a) il Documento unico di programmazione (DUP);
  b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
  c) lo schema di bilancio di previsione finanziario;
  d) il piano esecutivo di gestione e delle performances;
  f) il piano degli indicatori di bilancio;
- il punto 9.3 del suddetto allegato dettaglia la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, e in particolare lo schema da adottare (previsto dall'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) e gli allegati (definiti anche dal comma terzo dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011);
- l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche...adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali:... a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri";
- lo stesso art. 11, al comma 3 elenca gli allegati propri del bilancio di previsione, ovvero:
  a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
  b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
  h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- l'art. 174 commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 267, stabilisce che "lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione...";
- il Decreto Legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che all'art. 106 ha previsto per l'esercizio 2021 , che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31.01.2021";
- l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo";*

- l'attività di bilancio trova origine nel Documento Unico di Programmazione, composto da una sezione strategica (con orizzonte temporale del mandato sindacale) e una operativa (con orizzonte temporale di triennio), che è elemento di indirizzo politico-amministrativo ed esprime l'obiettivo a cui la totalità dell'azione amministrativa e gestionale deve tendere;
- a partire dall'anno 2016 il bilancio di previsione deve essere approvato secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e ha natura finanziaria e potere autorizzatorio, con cadenza pluriennale, e ha come unità elementare l'entrata la tipologia e per la spesa il programma declinato in titoli;
- il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti (punto 2 dell'allegato 4/2);
- il principio contabile n. 9 (principio della prudenza) si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- a seguito dell'introduzione della nuova contabilità armonizzata occorre prestare particolare attenzione alle nuove regole di accertamento delle entrate e di impegno della spesa e che quindi occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi;

A) SCHEMA DI BILANCIO

Rilevato che:

- è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale anno 2022, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., riservando la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la programmazione finanziaria dell'ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024 (nell'elenco annuale dei lavori previsti per il 2022 ci sono interventi di costo unitario superiore ad € 100.000,00 – e si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma annuale dei lavori pubblici anno 2022 e dell'elenco triennale anno 2022-2024);
- viene rinviata ad una nuova seduta della Giunta Comunale la determinazione delle indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori;
- nel rispetto dell'art. 42, lett. *f)*, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono confermate le tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell'anno 2022;
- sono state determinate le deliberazioni di determinazione tariffe e tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022 e successivamente saranno oggetto di valutazione le tariffe delle aree edificabili anno 2022;

Dato atto che:

- il Servizio Finanziario, in base in accordo con la Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative, ha predisposto lo schema di bilancio di previsione esercizio 2022/2024;
- sono state definite le tariffe dei servizi comunali anno 2022;
- per l'anno 2022 vengono confermate le aliquote Irpef e IMU già in vigore per lo scorso anno;
- relativamente alla Tariffazione puntuale per lo smaltimento dei rifiuti, che sarà oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, si precisa che è obbligatoria la copertura al 100% dei costi di servizio;
- per il canone unico, introdotto dalla legge di bilancio anno 2020, legge 160/2019, si è provveduto con apposita deliberazione di Consiglio Comunale all'approvazione del nuovo regolamento e delle connesse tariffe dei tributi minori;

A1) IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME RELATIVE AL TITOLO 1 DELLA SPESA E NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

Visto l'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, che fissa le procedure per le esecuzioni forzate nei confronti degli Enti Locali ed in particolare dispone che : - non sono ammesse esecuzioni presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; - non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dell'Ente Locale destinate a: a) pagamento delle retribuzioni del personale ed oneri previdenziali per tre mesi successivi; b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili; e che , per l'operatività dei limiti indicati , occorre che la Giunta , con delibera da adottarsi per ogni semestre e da notificare al

tesoriere quantifichi preventivamente le somme destinate alla sua finalità ;

Visto l'art. 1 del DM. 28 Maggio 1993 che individua , ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata , i seguenti servizi locali dei Comuni: · servizi connessi agli organi istituzionali; · servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; · servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; · servizi di anagrafe e di stato civile; · servizio statistico; · servizi connessi con la giustizia; · servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; · servizio della leva militare; · servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; · servizi di istruzione primaria e secondaria; · servizi necroscopici e cimiteriali; · servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; · servizi di fognatura e di depurazione; · servizi di nettezza urbana; · servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Preso atto che , con sentenza n. 69 del 29.03.1998 , la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 113 del suddetto decreto , nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme di denaro destinate ai fini ivi indicati non opera qualora , dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse , non siano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o , se non è prescritta la fattura , delle determinazioni di impegno da parte dell'Ente ;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi , mutui e servizi indispensabili ;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecuti vale somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento Amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio , essendo insufficiente a tale fine la mera iscrizione in bilancio(cfr. Cassazione Civile sez. III , 10.07.86, n. 4496) e, che pertanto , non sono disponibili , se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento degli interventi di investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione ; Osservando che, non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti , tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità , secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione quale risulta da apposito registro tenuto a cura del servizio economico finanziario ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

Visto l'art. 27 , comma 12 , della L. 488/2001 , che sottrae all'esecuzione forzata le somme di competenza degli EE.LL. a titolo di addizionale IRPEF;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (emanato durante l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19) convertito nella legge 24 aprile 2020 nr. 27, a mente del quale: *"2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".*

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

VISTO il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

VISTA la legge di bilancio nr. 160-2019, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sulla finanziaria per l'anno 2020;

VISTO e rilevato che il presente bilancio viene discusso e votato a seguito della emanazione di una serie di normative emergenziali che, per contestualizzare il momento peculiare attraversato a causa di questa emergenza epidemiologica Nazionale (ma di dimensione mondiale) vengono *ut infra* citate:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- il D.L. 17 marzo 2020 in particolare all'art. 87
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19
- il D.M. 25 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020

- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2
- D.L. 8 aprile 2020 nr. 23
- il DPCM 26 aprile 2020
- i Decreti del PGR n. 34 del 21.03.2020 e n. 39 del 06.04.2020
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Dpcm 23 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Dpcm 12 maggio 2020
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
- Dpcm 10 aprile 2020

DATO ATTO CHE con Decreto Legge 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 24 marzo 2022, lo stato di Emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e via via oggetto di successive proroghe, è cessato al 31 marzo 2022.
CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:
a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)
Constatato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Comune di GAVI non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per là spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo".*

Vista la legge di stabilità anno 2022 (legge n. 30 dicembre 2021 n. 234, in G.U. n. 310 del 31.12.2021);

Visto che il nuovo "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;
- la legge di bilancio 2021, del 30 dicembre 2020 nr. 178;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*

Rilevato che il comma che precede va letto in stretta correlazione con l'art. 107 comma 2 del D.L. 18-2020, citato in epigrafe della presente deliberazione;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

VISTA E RICHIAMATA LA LEGGE DI BILANCIO ANNO 2022 (LEGGE N. 30 DICEMBRE 2021 N. 234, IN G.U. N. 310 DEL 31.12.2021);

Considerato pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della legge di stabilità anno 2016 (L. 208-2015);

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 04.05.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021;

Considerato che il Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

Dato atto che il Comune di GAVI rispetta quanto previsto dall'art. 1 comma 557 – quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*";

RILEVATO:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi "PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" ai sensi dell'art. 58 D.L 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la mancanza di beni immobili di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di GAVI non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018) che prevede:

Dato atto che il Comune di GAVI rispetta quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, "***Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni",*** che, agli artt. 3 e 4, recita:

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'*art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019*, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'*art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019*, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione **n.76** del **21.05.2022** ha approvato il Documento Unico di programmazione 2022/2024 nello schema definitivo, ritenendo che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente (tale documento è allegato al bilancio di previsione);

Dato atto che la **Giunta Comunale**, con propria deliberazione **n. 76 del 21.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile**, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Sindaco del Comune; il Segretario illustra sinteticamente le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando, quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. **Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria in programmazione;**

UDITI, dopo la relazione esaustiva del Sindaco, le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;
DOPO ampia discussione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTI la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge finanziaria per l'anno 2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2020 nr. 178, legge di bilancio anno 2021;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 234/2021;

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane contenuti nella legge di bilancio per il 2022,approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 29 dicembre 2021

- ✓ **Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14 e 15)**

La norma interviene sulla *governance* dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all'Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell'attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell'aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale.
Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l'addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell'ente impositore; un'ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse.

- ✓ **Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28)**

E' prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all'incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.
Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuali lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.
Inoltre,vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati
Si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

- ✓ **Ulteriori proroghe di detrazioni (art. 1, comma 37)**

La norma in esame prevede la seguente serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente normativa:

1. Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
2. Proroga fino al 31 dicembre 2024della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
3. Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.
4. Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

- ✓ **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)**

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). *Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è*

disposta la decadenza dal beneficio (In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). Si **prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari**, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. **Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comuneche non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.**

- ✓ **Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi 159-171)**

La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'attuazione degli interventi e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata sono demandate a linee guida definite con intesa in sede di Conferenza Unificata.

- ✓ **Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)**

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a **titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2anni**. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a **450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027**.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (*ex* art. 243 TUEL)

- ✓ **Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)**

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di **30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027**, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

- ✓ **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178)**

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di **50 milioni di eurodall'anno 2023 all'anno 2026.**

- ✓ **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179-182)**

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il "**fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità**" con una dotazione di **100 milioni di euro a decorrere dal 2022.**

Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno** e **per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni** con decreto interministeriale, **previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno** di ciascun anno.

- ✓ **Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)**

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei **Comuni con popolazione fino a 500 abitantidelle aree interne**, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

- ✓ **Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, commi da 359-363)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a **100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023**, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.1310.

- ✓ **Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)**

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari **120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024**, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a **50milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.**

✓ **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)**

Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo**5 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024**.

✓ **Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1, comma 390)**

Viene incrementato di **29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024**ilFondonazionaleperlepoliticheeperiservizidell'asiloal fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e **consentirel'attivazionediulteriori2.000postinelSistemadiaccoglienzaeintegrazione(SAI),inconseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.**

✓ **Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392)**

Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, **con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029,300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.**

✓ **Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, comma 393)**

Si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee Ml, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036**.

Entro il 28 febbraio 2022 saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse, con particolare riferimento alla realizzazione della progettazione degli interventi ove non già disponibile.

✓ **Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, commi 398-399)**

La norma consente alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, **per tutto il 2021i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.** A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021 e si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo *1-septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di ulteriori 100 milioni di euro per il2022.

✓ **Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (art. 1, commi 405-406)**

La norma prevede il riconoscimento di risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.** Tra i criteri di assegnazione delle risorse sono inclusi quelli relativi alla vulnerabilità rispetto a fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

Per l'anno 2022 si prevedono 100 milioni di euro, per l'anno 2023 150 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025 200 milioni di euro, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

✓ **Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)**

Vengono assegnati ai **Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano**. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori.

✓ **Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)**

La norma prevede **l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione** definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

✓ **Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)**

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di **20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024** per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

✓ **Ponti e viadotti (art. 1, commi 531-532)**

La norma assegna ulteriori risorse per **ponti e viadotti di province e città metropolitane** nel limite complessivo di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.** Tali contributi sono assegnati con decreto MIMS di concerto con MEF da emanare entro il 30 giugno 2023, previa Intesa in Conferenza Stato Città. .

✓ **Manutenzione scuole (art. 1, comma 533)**

Vengono incrementate le risorse a favore delle **Città Metropolitane e delle Province** per interventi di **manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.** Tali contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il **30 giugno 2022 per il periodo2023-2029** ed entro il **30 giugno 2029** per il periodo 2030-2036.

✓ **Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)**

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo **di 300 milioni di euro per l'anno 2022**.

In particolare, possono richiedere i contributi:

a) ***i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti***, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;

b) ***i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno,*** *di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,****nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall' articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.***

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine **perentorio del 31 marzo 2022**.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero de11'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **30 giugno 2022.**

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

✓ **Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 561)**

La norma prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. **Si prevede quindi un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023,**di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare *entro il 28 febbraio 2022* con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.

- ✓ **Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR nelle Città metropolitane (art. 1, comma 562)**

La norma consente alle Città metropolitane, nell'individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, di non considerare tra le spese di personale quelle effettuate con risorse proprie per assumere a tempo determinato il personale necessario per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR. Tali spese altresì non si computano ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013.

- ✓ **Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)**

La normacomporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietàcomunale di 44 milioni di euro per il 2022,di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

- ✓ **Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (art. 1, comma 564)**

La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563.

- ✓ **Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)**

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Siciliae della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori. **In particolare, agli enti locali dellaSiciliae della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.**

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

- ✓ **Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana (art. 1, commi da 567- 580)**

Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite 2020 superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni (150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni annui per il 2023 e il 2024, 240 milioni nel 2025, 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2026-2042), da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell'ente interessato.

Gli oneri in questione sono ridotti in ragione degli effetti dovuti a precedenti analoghi contributi assegnati per le annualità 2021-2023.

Il contributo è ripartitocon decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2022.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione entro il 15 febbraio 2022 di un Accordo tra il Sindaco del comune beneficiario e il Presidente del Consiglio, riguardante: incrementi del prelievo da addizionale all'Irpef e l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco portuale e

aeroportuale; valorizzazione ed efficientamento della gestione delle entrate proprie; riduzione delle spese generali e di amministrazione; interventi di razionalizzazione delle società partecipate; interventi di riorganizzazione e di incremento degli investimenti anche connessi al PNRR. L'Accordo prevede inoltre il censimento dei debiti commerciali pregressi e la loro definizione transattiva con percentuali di riconoscimento e liquidazione commisurate alla vetustà di ciascuna posizione. L'attuazione dell'Accordo è oggetto di vigilanza da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) e il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può portare al dissesto dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149/2011.

- ✓ **Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche (art. 1, commi 581-582)**

Si prevede un contributo di **50 milioni di euro** su richiesta dell'Anci per l'anno 2022 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato,*entro il 28 febbraio 2022.*

- ✓ **Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)**

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio**.

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziate le risorse per 1'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'arino 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

- ✓ **Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (art. 1, comma 589)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.** Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

- ✓ **Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)**

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

- ✓ **Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse sui Livelli essenziali delle prestazioni da assegnare agli enti territoriali (art. 1, comma 592)**

La norma è volta a prevedere il preventivo assenso della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)per la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dai ministeri competenti, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

- ✓ **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1,commi593-596)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. **Per il finanziamento del Fondo, è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, la disposizione individua puntualmente, gli interventi finanziabili.**

- ✓ **Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603)**

La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di **rinegoziare le anticipazioni di liquidità** concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, **che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.**

L'intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.

Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. Tale tasso viene determinato dalla Direzione II del Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito internet del MEF.

Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti stipulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo I, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti locali. In particolare, nell'atto aggiuntivo sono fissati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l'atto aggiuntivo che il contratto tipo sono pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti locali **trasmettono le richieste di rinegoziazione** delle anticipazionidi liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va **dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022**, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si stabilisce, inoltre, che **i contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione siano sottoscritti entro il 28 aprile 2022**.

Per le attività affidate a Cassa Depositi e Prestiti in forza dell'atto aggiuntivo, il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro.

Infine, si precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le Regioni e gli Enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, tutti i termini e le condizioni previsti nei contratti originari, non espressamente modificati dagli atti modificativi, restano in vigore.

- ✓ **Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)**

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

- ✓ **Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)**

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001..

- ✓ **Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali**

(commi 706-707)

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ***fino al 31 marzo 2022.***

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Lacoperturadegli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

✓ **Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)**

Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

✓ **Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni (art. 1, comma 767)**

La norma stabilisce che i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* TUEL (cd. predissesto)nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

✓ **Finanziamento Fondo salva-opere (art. 1, comma 815)**

Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è incrementato di **1 milione di euro per l'anno 2022.**

✓ **Spesa per investimenti pubblici (art. 1, comma da 820)**

Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, **gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato** ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (fondo per la progettualità CDP), **sono incrementati di 700.000 euro per l'anno 2022**.

✓ **Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive (art. 1, commi 873-874)**

Il Fondo per la demolizione delle opere abusive è incrementato di **2 milioni di europer ciascuno degli anni 2022 e 2023**

✓ **Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1,commi 992-994)**

In deroga alle norme del TUEL che disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt.243-*bis* e seguenti TUEL), **gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si è concluso l'iter di approvazione di (art. 243-*quater*, co. 3, o art. 243-*quater*, co.5, **possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data (quindi entro il 30 gennaio 2022), la facoltà di rimodulazione del Piano stesso.**

La relativa comunicazione è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (Cosfel, art. 155 TUEL). Nel caso in cui l'ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Entro i successivi 120 giorni dalla suddetta comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata.

✓ **Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)**

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

VISTI:

- il D.P.R. 194 del 31.01.1996;
- il D.P.R. 326 del 03.08.1998;
- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il DL 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; convertito nella L 31/07/2010 n. 122;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L 22.12.2011 n. 214;
- la legge di stabilità 2013 (L 24/12/2012 n. 228);
- la legge di stabilità 2014 (L 27/12/2013 n. 147);
- la legge di stabilità 2015 (L 23/12/2014 n. 190);
- la legge 28.12.2015 n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016);
- la legge di bilancio 2017 n. 232 dell'11.12.2016;
- la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017;
- il DL 24/04/2014 n. 66;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019;
- le linee guida della Funzione Pubblica sul POLA e sulla performance, approvate in data 09.12.2021;
- la legge di stabilità anno 2021, 30 dicembre 2020, n. 178;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di adottare in via preliminare e di proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, in conformità a quanto dispone l'art. 174 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i seguenti documenti depositati agli atti e non materialmente allegati alla presente Deliberazione:

- schema del Bilancio di Previsione afferente gli esercizi finanziari 2022/2024 e relativi allegati con i dati contabili riassuntivi;
- -Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Aggiornamento), ai sensi dell'Art. 170 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

3.di dare atto che i bilanci delle società partecipate al 31.12.2020 sono conservati agli atti;
4.di sottoporre i documenti ivi approvati al parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;
5. di sottoporre al Consiglio Comunale i documenti di cui al punto precedente;
6.di dare atto che il bilancio è redatto secondo le disposizioni del DLgs 118/2011 a fini autorizzatori;
7. di dare atto che la narrativa, e le parti contrassegnate **dalle lettere A) ed A1),** costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e di provvedere in conformità a quanto disposto in narrativa per la programmazione triennale della dotazione organica del personale e per i proventi relativi alle sanzioni per violazione del CDS (Codice della Strada); per la ragione indicata al periodo precedente sono sottratte all'esecuzione forzata, sino al 30/06/2022 e con possibilità di proroga sino al 31/12/2022, tutte le somme che a bilancio sono incluse nel titolo 1 della spesa, fatta salva l'apposizione di altri vincoli derivanti da legge;
8. di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
9.di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013 e in particolare dall'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. di dichiarare che il Comune di GAVI si avvale della facoltà di non predisporre e di non approvare

il bilancio consolidato, come previsto e consentito dall'art. 233 bis comma 3° del TUEL;
11. per quanto riguarda il POLA – ovvero il Piano Organizzativo per il lavoro agile, si approvano e si condividono le linee guida predisposte dalla Funzione Pubblica in data 09.12.2020, disponibili per relationem con il presente atto, dando atto che le stesse saranno revisionate e/o adattate con l'evolversi della situazione di gravità della diffusione del virus SARS-COV-2, ad oggi ancora allarmante e gravissima stando ai dati statistici predisposti e resi pubblici dal Governo Italiano;
12. il piano della performance del personale è allineato di pari passo ai capitoli assegnati a ciascun settore presidiato dai responsabili di servizio e dalle unità di personale loro assegnate; strategici e cruciali sono gli obiettivi che l'Amministrazione si è data nel DUPs e di conseguenza nella traduzione dal documento di programmazione ai capitoli di spesa di bilancio, che, alla fine dell'esercizio finanziario 2021, si tradurranno in percentuale di realizzazione;
13. il piano di fabbisogno del personale prevede la necessità che si continui ad assicurare, attualmente con personale assunto a tempo determinato, il servizio scuolabus, sempre in relazione alla domanda di tale servizio (confrontata con il servizio scolastico – oggetto di possibili riduzioni e/o chiusure stante l'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del VIRUS COVID19 (SARS-COV-2); con ulteriore deliberazione di dettaglio e attuativa la giunta comunale fa riserva di ulteriormente intervenire in merito alle assunzioni che dovessero rendersi indispensabili sempre in relazione a situazioni urgenti oppure alla necessità di assicurare servizi indispensabili;
14. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI GAVI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: **APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLICIFATA, RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 21/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to rag. Franco Sala)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 21/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Originale f.to rag. Franco Sala)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
all'originale f.to Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 28 SET. 2022 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, 28 SET. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GAVI Prov. Alessandria

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data 21 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GAVI Prov. Alessandria